

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4021}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, SERVELLO, VALENSISE, RAUTI, TREMAGLIA, ALPINI, PARIGI, MENNITTI, TATARELLA, MARTINAT, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, BAGHINO, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, MUSCARDINI PALLI, PELLEGATTA, FRANCHI FRANCO, FORNER, TASSI, BERSELLI, MATTEOLI, FINI, MICELI, MACERATINI, CARADONNA, SOSPIRI, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, MANNA, MAZZONE, DEL DONNO, POLI BORTONE, AGOSTINACCHIO, ALOI, LO PORTO, RALLO, TRANTINO, TRINGALI, MACALUSO

Presentata il 1° ottobre 1986

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esattamente un anno fa, il 19 settembre 1985, il Gruppo parlamentare del MSI-DN presentava la proposta di legge n. 3150, con la quale si proponevano varie modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per correggerne le più macroscopiche storture, provocate da una alienante e continua emissione di provvedimenti legislativi, che, colpo su colpo, hanno stravolto la riforma del 1973 ed anche quei « sacri » principi, che erano stati definiti qualificanti.

Il Governo successivamente, in data 11 ottobre 1985, aveva presentato un proprio disegno di legge, riduttivo non solo per la razionalizzazione normativa dell'imposta, ma anche per il recupero del *fiscal drag* da inflazione, maturato dal 1983 e che il Governo aveva promesso di restituire.

Ebbene contro questo *fiscal drag* già maturato, che per il 1986 era previsto dell'ordine di 11 mila miliardi di lire, il disegno di legge governativo ne garantiva un recupero per sole 3.650 miliardi di lire, affidando alle solite ipocrisie conta-

bili, di cui è piena la storia di questi ultimi dodici anni, il possibile recupero di altri eventuali 3 mila miliardi di lire.

Solo a seguito di memorabili battaglie, in Commissione ed in Aula, il disegno di legge fu ritirato dal Governo, che presentò il decreto-legge del 4 gennaio 1986, n. 1, a sua volta non convertito nei termini, e rinnovato con ulteriori modifiche nel decreto-legge 6 marzo 1986, n. 57, che, finalmente veniva convertito, con il modesto risultato di un recupero di detto *fiscal drag* per sole 5.380 miliardi di lire, neppure il 50 per cento di quanto era stato tolto dalle tasche dei cittadini.

A riprova di ciò sta il recente disegno di legge, presentato dal Governo in data 3 giugno 1986, contenente le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1986, che, alla voce IRPEF, propone una variazione in aumento di 2.680 miliardi di lire, al netto della suddetta riduzione di 5.380 miliardi di lire: si riporta così la previsione assestata a 68.670 miliardi di lire, con una incidenza del 18,38 per cento sull'imponibile di 373.600 miliardi di lire, cioè superiore all'incidenza media del 1983, anno di riferimento per il recupero del *fiscal drag*, pari al 16,3 per cento (gettito di 43.900 miliardi di lire, su reddito dichiarato di 268.500 miliardi di lire).

Nel 1987 nella previsione di un aumento del gettito del 10-11 per cento su di un imponibile di 400 mila miliardi di lire; l'incidenza risale al 19,05 per cento (76.224 miliardi di lire di gettito), recuperando quasi totalmente quel *fiscal drag* che si voleva eliminare nel 1986.

A conti fatti nel 1987 i contribuenti dovrebbero recuperare 6.520 miliardi di lire circa, ipotizzando il mantenimento della incidenza media dell'IRPEF sull'imponibile 1987 allo stesso livello di quella del 1983-1986.

Ma non è solo questo il motivo che ci ha indotto a presentare questa proposta di legge, motivo già di per sé sufficiente.

Come se non bastasse l'abnorme spesa pubblica, pari al 62 per cento del prodotto interno lordo, si continua a spre-

mere di più ed a proporre ancora nuove torchiate fiscali, come l'aumento dell'imposta sugli oli minerali, come la recentissima imposta sui titoli pubblici, come la Tasco, come una imposta pro-provincia e pro-regione, e parafiscali, nuovi inasprimenti tariffari, più ridotte prestazioni previdenziali e sanitarie.

In parole povere: più tasse meno servizi, più si paga meno si riceve!

Nonostante due grandi beneficiarie, contemporanee, all'inizio del 1986, calodollaro e calo-petrolio, il Governo continua a non controllare i propri conti, a mettere tetti, rialzabili a vista, ad una spesa pubblica velleitaria ed efficiente solo nel clientelare, a mantenere immutabile il corso di una politica finanziaria, e fiscale in particolare, che dovrebbe finalmente tenere conto e dovrebbe adeguarsi alle esigenze di una emergente nuova società nazionale, che vuole liberarsi dei vecchi schemi, in cui si è ingabbiata l'azione di sviluppo.

Più che tener conto dei soliti sondaggi di opinione, scontati in partenza, perché le metodologie da utilizzare non possono essere eguali per Paesi a diverso tipo e velocità di sviluppo, Governo e Parlamento hanno il dovere di rendersi conto delle reazioni effettive della pubblica opinione e soprattutto dei pessimi risultati dei bilanci e dei rilievi sferzanti dell'Organo costituzionale di controllo.

Non abbiamo chiesto un anno fa, né chiediamo oggi, riforme radicali e generali (anche se da cinque anni manteniamo vivo e presente nell'attenzione degli italiani il contenuto di una nostra mozione, mai discussa dalla Camera dei deputati, sulla necessità di nuovi rapporti fiscali tra Stato e cittadini), non chiediamo la traslocazione, nel nostro ordinamento, delle riforme adottate dal « Paese-guida », che pure tanto furore innovativo hanno sollevato tra le indecise e trasformistiche schiere dei partiti di potere.

Abbiamo sempre chiesto un coerente programma di idee e di progetti, convinti come siamo che la vera politica non può ridursi a meri ripieghi di truffaldine pontature, ma deve obbedire ad una con-

vinta impostazione di fondo, sulla cui realizzazione porre in gioco lo stesso compenso popolare.

Chiediamo il rispetto della equità e della norma dell'articolo 53 della Costituzione, che è uno degli articoli più concisi, precisi ed essenziali, che non ammette deroghe e sul quale la Repubblica avrebbe dovuto e potuto modellare un sistema tributario, efficiente ed equo.

È un tema questo che ci trova molto sensibili, perché oltre al rispetto del dettato costituzionale, secondo il quale « ognuno deve contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva », per noi l'onere fiscale è un fatto morale, etico, è un elemento unificante della nazione.

Proprio per questo la legislazione tributaria non può tollerare alcuna strumentalizzazione politica, né tanto meno il tentativo, purtroppo oggi in gran parte riuscito, di renderla congiunturale a seconda degli eventi e delle vicende, insieme alla stessa norma costituzionale che la regola.

Dire poi che « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva » significa anche che la globale capacità contributiva dei cittadini è un limite invalicabile alle spese pubbliche, almeno quelle correnti, limite che trova nell'articolo 81 il suo completamento, nel cosiddetto « vincolo di bilancio », che i partiti dell'arco costituzionale avevano solennemente confermato, ma che volentieri hanno poi trasgredito, « convinti » della « ristrettezza di vedute » dei Padri fondatori, con le ben note conseguenze che son sotto gli occhi di tutti.

Non abbiamo bisogno di soffermarci a lungo sulla situazione disastrosa in cui versa oggi il Tesoro in Italia. Ma il dissesto delle pubbliche finanze non può essere la scusante (anzi dovrebbe essere un ulteriore motivo) per non incominciare a rimettere ordine nel nostro sistema tributario, non solo perché questa è l'opinione della gente, che respinge la perversa rincorsa delle entrate alle spese, ma

perché è, oggi in particolare, una necessità per quello che ci sembra esatto definire « il vincolo comunitario ».

Infatti alla deflagrante riforma fiscale degli USA, è rimbalzata l'eco che non meno significative riforme fiscali sono già in dirittura di arrivo in Francia, Germania, Inghilterra, Belgio, ed in Danimarca, praticamente in tutto il MEC. In tal caso è molto probabile che in questi Paesi la riforma fiscale sia fattore di stimolo per le loro economie e di conseguenza fattore di disagio ulteriore per i Paesi a elevato carico fiscale e fortemente progressivo.

Oggi, anche molti consiglieri economici del Governo e certi personaggi della oligarchia pentapartitica, hanno mutato opinione sulle nostre proposte di un anno fa. Essi ritengono, ora, che sia urgente una riduzione graduale delle tasse e della spesa pubblica corrente, perché tonificante della stessa pubblica finanza, nonché fattore di stabilizzazione per una bassa inflazione (almeno pari alla media della CEE) e per una vigorosa ripresa dell'occupazione.

Anche se la loro politica da 12 anni ha prodotto inflazione a due cifre, una crescente disoccupazione (siamo già oltre 3 milioni disoccupati ed oltre 400 mila di cassa-integrati), un debito interno del Tesoro pari all'intero prodotto interno lordo, un fabbisogno finanziario annuo del 14-15 per cento del prodotto interno lordo, tuttavia la recriminazione del passato, per quanto giusta, è sterile, mentre provvedere al futuro è essenziale.

Avevamo sintetizzato, nella proposta di legge n. 3150, il nostro progetto di un sistema fiscale rinnovato, e le prime urgenti misure di intervento.

La evasione e la elusione, che di quella è paraninfa, aumentano in misura enorme quando vi sono troppi tributi con forti aliquote, quando le norme tributarie sono fonte di confusione e di prevaricazione, quando l'attività legislativa si attua a singhiozzo sotto la necessità di una spesa pubblica, di cui non si ha più il controllo, anzi, peggio, sottoposta a meccanismi di stimolo a spendere comunque,

e quando si trascurano l'efficienza e la capacità operativa dell'apparato fiscale, sollecitandone lo sfascio con l'agevolato esodo dei più capaci e la assunzione al buio di nuovo personale, e senza curare l'aggiornamento professionale dei dipendenti, la cui funzione, per professionalità, equilibrio e moralità si avvicina a quella dei giudici, non fosse altro perché la loro attività incide, come quella di questi, sulla sfera privata del cittadino.

Nel corso di questo quarantennio il nostro sistema tributario è stato modificato varie volte, con due grandi riforme e con centinaia di provvedimenti parziali che hanno stravolto le riforme stesse: lo hanno reso più complicato, più costoso, pieno di smagliature e di scappatoie, che consentono a chi ha mezzi e potere di evadere con tutta tranquillità.

In questo campo siamo certi di giocare una decisiva partita in difesa dello Stato sociale e della stessa civiltà occidentale.

La potestà dello Stato nell'imporre tributi deve essere correlata ad equilibrare le esigenze tra pubblico e privato, tra individuale e sociale, nell'ottica non di una contrapposizione « suicida », ma di una partecipazione dialettica, responsabile ed istituzionalizzata, di tutta la società italiana. Se l'azione pubblica è inscindibile dalla giustizia, l'equità tributaria diventa il meccanismo fondamentale della giustizia sociale e della solidarietà nazionale. Lo Stato garantisce le esigenze di libertà dell'individuo perché questi possa esprimere la propria potenzialità per lo sviluppo di una società avanzata. Da questo sviluppo, a sua volta, lo Stato attinge le risorse per finanziare e sostenere una funzione di riequilibrio delle categorie più deboli e delle aree più povere.

All'infuori di questo circolo virtuoso non vi è che povertà per la società e schiavitù per l'individuo.

Pensiamo dunque ad un sistema fiscale che si fondi:

1) sulla trasparenza del prelievo fiscale, che consenta una cosciente partecipazione di ogni contribuente alla attività finanziaria dell'apparato pubblico;

2) su pochi tributi a carattere generale e con poche aliquote, perché tanto più la base dell'imponibile è allargata, tanto più sopportabile è l'imposta;

3) sulla adesione allo spirito ed alla lettera della Costituzione dell'assoluto rispetto, non semplicemente formale, ma sostanziale, dei diritti del cittadino in tutte le fasi legislativa, regolamentare, procedurale, accertativa e giurisdizionale, onde sollecitare la lealtà e la collaborazione di tutti;

4) sulla chiara formulazione delle norme fiscali, sull'onesto e tollerabile livello delle aliquote, sull'oggettiva ed equa determinazione dell'onere dei cittadini, in ordine anche alle necessità delle proprie famiglie;

5) sulla radicale ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria con procedure semplici ed automatizzate, per rendere credibile e possibile il controllo dell'onestà dei contribuenti.

Siamo convinti dell'efficienza di un tale moderno sistema fiscale, come siamo consapevoli che i vecchi sistemi fiscali sono di ostacolo alla ripresa ed allo sviluppo, in questa complessa fase di transizione della società e della economia, che pone problemi nuovi e diversi dal passato.

Una moderna e corretta gestione dell'istrumento fiscale, così come da noi delineato, consentirebbe lo smobilizzo di tutta quella aggrovigliata e soffocante matassa di vincoli, lacci, adempimenti amministrativi, eccetera, che sono la causa fondamentale della burocratizzazione, della rigidità del sistema e dell'arbitrio sistematico del potere in Italia.

L'onestà fiscale dei cittadini sarebbe bilanciata dalla liberalizzazione di un sistema efficiente e moderno, lo spirito di collaborazione si sostituirebbe alla politica dell'avidità: chiunque avrà la possibilità di rimboccarsi le maniche e costruire il proprio futuro.

Il diretto controllo dei cittadini sul costo del Governo sarebbe garanzia della stessa sua governabilità, perché il mecca-

nismo del consenso sarebbe sottoposto costantemente alla verifica della efficienza, economica e sociale, della spesa pubblica.

Questo nostro disegno è tanto vasto e profondamente innovativo, quanto prudente e graduale sarà la sua concreta proposta legislativa, specialmente in un contesto legislativo ed amministrativo, così intricato e così poco predisposto a radicali modifiche. Non ripeteremo l'errore di imporre ad una così fatta organizzazione burocratica, estremamente formalistica, un rivoluzionario sistema fiscale fino a quando questa non avrà almeno iniziato ad utilizzare le nuove tecniche, i nuovi strumenti di operatività, senza dei quali il nostro progetto non è assolutamente praticabile. Sarebbe come mettere un potente motore marino su di una triremi romana: alla prima accelerazione tutto andrebbe a fondo, barca e motore.

Anche per questo, la presente proposta di legge limita l'intervento alla IRPEF ed alla IRPEG e comunque in maniera da non richiedere adempimenti, che presuppongano già avvenuta la riorganizzazione dell'apparato impositore. Sarà anzi un motivo in più per meglio conoscere le esigenze e quindi definire meglio una snella ristrutturazione e le procedure, meno burocratiche e burocratizzanti, dell'amministrazione finanziaria, i giusti equilibri tra gli uffici periferici ed i centri dei servizi, e tra questi e l'amministrazione centrale, ed ancora una irripetibile occasione per l'aggiornamento sul « campo » del personale ai suoi nuovi compiti ed alle responsabilità che l'attendono.

L'articolo 1 fa esplicito riferimento alla unanime richiesta di non consentire più oltre l'abuso dell'aumento del gettito dell'IRPEF ad opera del drenaggio fiscale da inflazione e della esigenza di un corretto e sostanziale suo adeguamento al dettato costituzionale.

In questo articolo è proposto un primo scaglione di reddito imponibile (fino a lire 6 milioni) con aliquota zero: il che significa che fino a tale soglia il reddito non è tassabile, perché ritenuto il

« *minimum vitale* » da non poter essere assoggettato ad alcuna imposta diretta. Tale misura comporta l'esclusione totale della tassazione del 28 per cento dei contribuenti, con una limitatissima riduzione della base imponibile del 5 per cento. In tal modo si alleggeriranno gli uffici finanziari del controllo di circa 6 milioni 500 mila denunce con o senza allegati e contemporaneamente si elimineranno gli obblighi e gli affanni per i titolari di così modesti redditi, oltre tutto di trascurabile gettito fiscale.

Avremmo preferito portare la soglia di sussistenza ad un livello più alto, come ci suggeriscono anche le più recenti, stime sulla spesa *pro capite* del consumo dei generi e dei servizi essenziali, ma abbiamo preferito l'acquisizione del « *minimum intassabile* » anche a soglie più basse, riservandoci, in sede di verifica operativa, un suo successivo innalzamento.

Con l'acquisizione delle positive verifiche della cosiddetta curva di Laffer il numero degli scaglioni è stato ridotto da 9 a 4 mentre le aliquote marginali sono state accorpate ed adeguate all'andamento della curva delle aliquote medie, quelle effettivamente applicate, moderatamente progressive, e che tengono conto dell'obiettivo di annullare il drenaggio fiscale maturato dal 1983 al 1986 compreso.

L'articolo 2 prevede la deduzione oltre che dell'ILOR, di tutte le imposte, tasse, contributi, eccetera, a qualsiasi livello di imposizione erariale, regionale, e locale, direttamente o indirettamente gravanti sui redditi, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo, in aderenza al principio costituzionale della capacità contributiva, diminuita da qualsiasi prelievo fiscale o parafiscale imposto.

Purtroppo, come è accaduto per lo strappo SOCOF, il legislatore fiscale « d'assalto » non sempre si accorge dell'esistenza di quel limite costituzionale, e quando si accorge, volentieri lo elude.

All'articolo 3 è prevista la riconversione delle detrazioni d'imposta in oneri deducibili per il sostentamento della

famiglia, che erano stati dal passato legislatore convertiti in detrazioni d'imposta, tra l'altro in misura ridicolmente esigua, come per i figli. Con l'abrogazione degli articoli 16 e 16-bis si è provveduto alla soppressione totale delle detrazioni d'imposta, elargizioni caritatevoli, che nascondono gravi iniquità e discriminazioni (tra l'altro il surrettizio ulteriore aggravamento della progressività della imposta), il che non solo rappresenta l'accoglimento di una sentita esigenza tecnico-giuridica, per chiarezza e semplicità operative, ma corrisponde ad effettive necessità di giustizia fiscale e di legittimità costituzionale.

Del tutto inconsistente dunque la tesi che pone dubbia incostituzionalità alla trasformazione delle detrazioni in deduzioni dei carichi di famiglia, perché il risparmio di imposta risulterebbe, a parità di composizione familiare, crescente con il crescere delle aliquote marginali.

Tale tesi è un vero e proprio sofisma, che si ritorce contro i suoi sostenitori, perché è il riconoscimento della non dichiarata e surrettizia maggiore progressività, gabelata come una agevolazione ai contribuenti: una vera e propria dissociazione tra fine e strumento, uno dei tanti specchietti per allodole di cui si serve la demagogia fiscale per ottenere consensi.

Anche per le deduzioni forfettarie per carichi di famiglia non ci troviamo del tutto soddisfatti: la nostra proposta tende ad un sistema di tassazione dei redditi familiari più equa, più semplice e più rispondente ai bisogni delle famiglie, così come vuole la Costituzione.

Nei momenti più critici la famiglia è stata un poderoso e risolutivo ammortizzatore sociale di indubbia efficacia; essa è una istituzione civile e culturale, maestra del principio e della pratica della solidarietà. Essa esplica, in proprio, funzioni di carattere pubblico per allevare i giovani, proteggere i deboli, assistere gli anziani e gli ammalati.

All'occasione intraprende attività economiche e si trasforma in impresa, tra le più affidabili ed intraprendenti. La Na-

zione deve ad essa riconoscenza e rispetto delle sue necessità.

Molto spesso, la famiglia italiana ha fatto le spese di stravaganti egoismi di gruppi di interesse, essa molto spesso ha dovuto pagare al fisco il danaro che le era necessario per vivere e far vivere i propri membri più deboli, quelli che secondo lo Stato avrebbero dovuto essere assistiti da servizi sociali, tanto costosi quanto insufficienti ed inefficienti.

Le Nazioni più civili e progredite hanno escogitato sistemi di tassazione, che hanno evitato questo danno, specialmente incisivo per le famiglie mono-reddito, hanno alleggerito il prelievo fiscale ed hanno lasciato alle famiglie più ampi margini finanziari, perché si affranchino dalla schiavitù dei pubblici servizi, che, là non presumono possano ad essa sostituirsi.

Tuttavia, oggi, ci sembra realistica la proposta contenuta nell'articolo 3 perché responsabilmente abbiamo introdotto miglioramenti che rappresentano un indiscutibile e significativo sollievo alle famiglie, che si trovano nelle fasce medio-basse dei redditi.

L'articolo 4 introduce la indicizzazione delle aliquote dell'IRPEF, già più volte da noi proposto e sempre respinto, anche se con maggiore insofferenza e contrasto tra la stessa maggioranza.

La curiosa pretesa, secondo la quale non è assolutamente consigliabile accettare un tale meccanismo, perché violerebbe o comunque limiterebbe la responsabilità politica di Governo e Parlamento in materia fiscale, contrasta anche con il parere di un sempre maggior numero di costituzionalisti, per i quali « la nota ingiustizia dell'eccessivo prelievo fiscale, gonfiato per effetto dell'inflazione, comporta una "incostituzionalità oggettiva" nel senso che, se la Costituzione, all'articolo 23, acclara che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, la maggiore incidenza fiscale da inflazione non è voluta e prevista dalla legge, che è neutra, ma è dovuta ad anomale situazioni di fatto ».

D'altra parte questa indicizzazione è già inserita nella maggior parte degli ordinamenti fiscali dei Paesi sviluppati, a cominciare da USA, Germania, Francia ed altri.

L'articolo 5 è una norma che accomuna, nel vantaggio, fisco e contribuenti: per il primo significa eliminare molte defaticanti pratiche di rimborso, per i secondi una opportunità di non attendere 4 o 5 anni (quando va bene), per essere ristorati di somme pagate in più, non per loro colpa, ma per automatismi previsti per il versamento dei tributi. In sostanza è una disposizione che non toglie nulla al fisco e non regala nulla al contribuente.

L'articolo 6 vuole porre rimedio a gravissime violazioni del principio di equità fiscale, costituzionalmente garantita dall'articolo 53 della Costituzione.

Si tratta, dell'abbattimento dell'aliquota al 25 per cento per la ritenuta alla fonte sugli interessi dei depositi a risparmio e dei conti correnti, bancari e postali che grava, a titolo di imposta, sulla più diffusa e popolare forma di investimento del risparmio minuto.

L'iniquità e l'esosità dell'aliquota sono evidenti se si considera che l'attuale aliquota media IRPEF del 25 per cento colpisce un reddito di 40 milioni di lire nel caso di un lavoratore dipendente senza carichi di famiglia ed un reddito di 45 milioni di lire nel caso di un lavoratore dipendente con coniuge e figlio a carico.

La recente tassazione dei titoli di Stato e similari consente all'erario ulteriori entrate e ci pare doveroso che tali maggiori disponibilità vengano innanzitutto utilizzate per evidenti ragioni di giustizia, a favore di una così vasta platea di piccoli risparmiatori così tanto penalizzati fino ad ora.

La riduzione dell'aliquota è prevista in due tempi dal 1° gennaio 1987 diminuisce al 20 per cento e dal 1° gennaio 1988 al 15 per cento, in tempi cioè leggermente sfalzati rispetto a quelli deliberati per la nuova imposizione sui BOT.

Ciò non creerà angosciosi problemi di cassa per le sensibili coscienze dei ministri finanziari.

È per una semplificazione del sistema, che rappresenta l'insostituibile premessa della lotta all'evasione, che abbiamo proposto l'articolo 7 che estende la disciplina delle imprese minori alle imprese con un giro di affari superiore a 18 milioni di lire e fino a 50 milioni, rimodulando i coefficienti di redditività ai nuovi scaglioni dei ricavi.

La netta riduzione dei costi amministrativi, che per imprese di così basso volume di affari sono più onerose della stessa imposta, e la praticità di questo sistema semplificato faranno emergere nuovi redditi tassabili, che altrimenti rimarrebbero nel sommerso.

Per di più è necessario riconoscere che imprese di oggi con ricavi fino a 50 milioni hanno le stesse caratteristiche di quelle di ieri con ricavi fino a 18 milioni. Contemporaneamente sarebbe opportuno che si agevolasse il lavoro di accertamento degli uffici periferici, autorizzandoli, in via amministrativa, ad accertare ufficialmente la collaborazione delle associazioni di categoria per più concretamente determinare, *in loco*, volumi medi di affari di queste imprese.

Un sano pragmatismo potrebbe essere più equo, più efficace e più redditizio della pretesa del *summum ius* ed il rapporto tra fisco e contribuente più disteso e civile.

Nell'articolo 8 l'aliquota dell'IRPEF del 36 per cento viene ridotta al 32 per cento. Si tratta di una misura che consente, alle società ed enti, sia un maggiore loro autofinanziamento, sia una maggiore capacità di concorrenza sul mercato, esterno ed interno, dovendo ricordare che le altre imprese del MEC, con il nuovo anno fiscale, stanno ottenendo notevoli alleggerimenti nella loro tassazione.

E sarà ora di richiamare i maggiori responsabili della pubblica finanza a rendersi conto che gli oneri fiscali, non incidono meno di quanto non gravano i costi di produzione.

Ciò vuol dire, anche, una effettiva volontà di risolvere il problema della espansione produttiva del sistema, che è pre-

messa per ogni rilancio, non inflazionistico, dell'occupazione.

L'articolo 9 è un altro intervento a favore della funzionalità e della economicità dell'amministrazione finanziaria.

Ci chiediamo se la riduzione delle ritenute di acconto dal 18 al 12 per cento per il lavoro autonomo, che non genera minore gettito, ma comporta solo un rinvio nella riscossione, sia mai stato valutato dai responsabili dell'amministrazione, sotto il profilo dei minori costi, che essa comporta. Non vi è dubbio, per esperienza operativa, che l'aliquota del 18 per cento sui ricavi lordi risulta tanto eccessiva da rapportare una delle cause principali dell'ingente mole di rimborsi delle imposte dirette. Per di più vi è l'aggravamento di una norma, che obbliga la loro liquidazione con procedura non automatizzata (articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602), in quanto generalmente essi sono superiori agli 8 milioni di lire.

Il minor dispendio di energie del personale, che potrebbe essere utilizzato per servizi più proficui, non è il solo beneficio: altro fattore di economicità è rappresentato dalla minore spesa per gli interessi che al tasso del 12 per cento (due punti più dei BOT) sono corrisposti su detti crediti di imposte e per periodi non inferiori a 4 anni (il tempo che intercorre tra la presentazione della dichiarazione dei redditi ed il rimborso).

I costi derivanti dalla presente legge sono contenuti e compatibili con la proclamata invarianza della pressione fiscale, ma poiché la stima del totale minor gettito per l'anno 1987 è di lire 5.074 miliardi, al netto delle maggiori entrate conseguenti alle norme del decreto-legge 20 settembre 1986, n. 219, e quindi inferiore al maggior gettito fiscale di lire 6.520 miliardi, quale effetto del *fiscal drag* da inflazione nel 1987.

È inoltre da rilevare che tale onere discende a lire 5.095 miliardi per il 1988 ed a lire 4.750 miliardi per l'anno 1989. Se continueranno a permanere gli andamenti attuali della inflazione e dei tassi

di interesse, per l'incremento continuo dello *stock* dei titoli pubblici, non più esistenti, nel 1990 l'onere tenderebbe allo 0, per poi, successivamente, tramutarsi in maggiore entrata netta.

Il nostro impegno rimane quello di attuare integralmente il nostro progetto, sia attraverso la riduzione della spesa pubblica corrente, riqualificandola per renderla più produttiva, sia attraverso l'aumento della base imponibile fiscale.

Siamo certi che questa proposta di legge, se approvata entro un ragionevole termine, farà emergere una notevole massa di redditi sommersi, perché le cattive abitudini, permesse dalle inefficienze e dalle stravaganze del fisco, si mutano più facilmente e rapidamente con la ragionevolezza e con la semplicità del sistema tributario, piuttosto che con l'arroganza, i trabocchetti, le diffidenze e le manette.

Il sistema tributario è essenziale non solo per il nostro benessere materiale privato e per lo sviluppo sociale ed economico della Nazione, ma perché esso deve anche riflettere e sostenere i nostri valori più radicati e le nostre aspirazioni.

Deve promuovere le occasioni di lavoro, aiutare i deboli, sostenere le famiglie ed ancora essere un buon esempio per rafforzare il nostro senso di giustizia e di lealtà.

Quando certi problemi sono posti in questo modo, o si respingono o si risolvono. L'indugio ed il rinvio sono la peggiore politica.

C'è un'esigenza generale di rinnovamento. Forse sotto la specie di tanti problemi particolari, si rileva un problema generale e totale che va comunque risolto: l'affrancamento da un sistema oppressivo di grande ostacolo alla prosperità ed allo sviluppo della società nazionale, un buon anticipo ad una vera e sostanziale riforma dello Stato verso un nuovo tipo di Governo, che salvaguardi e valorizzi le iniziative dei propri cittadini, incentivandone le responsabilità delle scelte.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

LAVORATORE DIPENDENTE SENZA CARICHI DI FAMIGLIA

| REDDITO | Imposta a legislazione vigente | Aliquota media (per cento) | Imposta secondo la nostra proposta | Aliquota media (per cento) | Differenza in valore assoluto |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10.000.000 | 952.000 | 9,52 | 800.000 | 8,00 | — 152.000 |
| 15.000.000 | 2.407.000 | 16,05 | 1.800.000 | 12,00 | — 607.000 |
| 20.000.000 | 3.758.000 | 18,79 | 2.800.000 | 14,00 | — 958.000 |
| 25.000.000 | 5.107.000 | 20,43 | 3.755.000 | 15,02 | — 1.352.000 |
| 30.000.000 | 6.597.000 | 21,99 | 4.800.000 | 16,00 | — 1.797.000 |
| 40.000.000 | 9.996.000 | 24,99 | 7.800.000 | 19,60 | — 2.196.000 |
| 50.000.000 | 13.400.000 | 26,80 | 10.800.000 | 21,60 | — 2.600.000 |
| 100.000.000 | 33.900.000 | 33,90 | 27.300.000 | 27,30 | — 6.600.000 |

TABELLA B

LAVORATORE DIPENDENTE CON CARICHI DI FAMIGLIA
(Coniuge + 1 figlio) (*)

| REDDITO | Imposta a legislazione vigente | Aliquota media (per cento) | Imposta secondo la nostra proposta | Aliquota media (per cento) | Differenza in valore assoluto |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10.000.000 | 592.000 | 5,9 | — | — | — 592.000 |
| 15.000.000 | 2.047.000 | 13,65 | 1.000.000 | 6,67 | — 1.047.000 |
| 20.000.000 | 3.398.000 | 16,99 | 2.000.000 | 10,00 | — 1.398.000 |
| 25.000.000 | 4.748.000 | 19,99 | 3.000.000 | 12,00 | — 1.748.000 |
| 30.000.000 | 6.237.000 | 20,79 | 4.000.000 | 13,34 | — 2.237.000 |
| 40.000.000 | 9.636.000 | 24,09 | 6.600.000 | 16,50 | — 3.036.000 |
| 50.000.000 | 13.940.000 | 26,07 | 9.600.000 | 19,02 | — 4.340.000 |
| 100.000.000 | 33.536.000 | 33,54 | 25.500.000 | 25,50 | — 8.036.000 |

(*) In base al censimento del 1981 la composizione media della famiglia italiana è di n. 3 persone.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 1987 l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Determinazione dell'imposta*). — 1. L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni, le aliquote percentuali per scaglioni di reddito così determinate:

| REDDITO (scaglioni in milioni di lire) | Aliquote (per cento) |
|---|-------------------------|
| Fino a 6 | 0 |
| Oltre 6 fino a 30 | 20 |
| Oltre 30 fino a 90 | 30 |
| Oltre 90 | 45 ». |

ART. 2.

1. La lettera *a*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituita a partire dal 1° gennaio 1987, dalla seguente:

« *a*) l'imposta locale sui redditi, i tributi e contributi erariali, regionali e locali, pagati nel periodo di imposta, che, direttamente od indirettamente, gravano sui redditi che concorrono alla determinazione del reddito complessivo; ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (*Altri oneri deducibili per carichi di famiglia*). — 1. Dal reddito

complessivo si deducono altresì i seguenti oneri forfettari per carichi di famiglia:

a) lire due milioni per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, che non possiede redditi propri netti per un ammontare annuo superiore a lire tre milioni;

b) lire un milione per ciascuno dei figli, compresi quelli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di età non superiore a ventisei anni, dediti agli studi od a tirocinio gratuito, a condizione che non possiedano redditi per un ammontare annuo superiore a lire tre milioni. La deduzione per i figli spetta nella misura doppia nei casi in cui i figli stessi sono a totale carico del contribuente;

c) lire seicento mila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) del presente comma, che non possieda redditi netti annui superiori a lire tre milioni, conviva con il contribuente o percepisca assegni familiari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Le deduzioni per carichi di famiglia sono subordinate alle dichiarazioni delle persone a carico, non minorenni, attestanti di non possedere redditi netti annui non superiori a quanto stabilito nel precedente comma.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono a partire dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste ».

ART. 4.

1. A partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica sarà provveduto, annualmente, all'aggiornamento degli scaglioni di reddito e dell'ammontare degli oneri deducibili e dei livelli di reddito per usufruire di tali

deduzioni, in proporzione alle variazioni dell'indice medio dei prezzi al consumo dell'anno precedente, considerato uguale a cento l'indice dei prezzi del 1987.

2. Non darà luogo a detto aggiornamento una variazione annuale percentuale dell'indice suddetto inferiore al 2 per cento, cumulabile comunque con le variazioni percentuali degli anni successivi.

ART. 5.

1. A partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ha facoltà di operare la compensazione tra i versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche e alla imposta locale sui redditi e gli eventuali rimborsi richiesti nella stessa dichiarazione dei redditi.

2. Fino a quando il gettito della imposta locale sui redditi verrà acquisito al bilancio dello Stato, l'annuale legge finanziaria indicherà le modalità e le procedure di attribuzione dell'imposta locale sui redditi allo Stato e alla Regione siciliana.

ART. 6.

1. L'aliquota delle ritenute alla fonte sugli interessi, premi e sugli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti, bancari e postali, è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1987, nella misura del 20 per cento ed, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 15 per cento.

ART. 7.

1. Il particolare regime previsto per le imprese minime dall'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifiche, è esteso alle dette imprese i cui ricavi, conseguiti nel periodo di imposta, non abbiano superato i 50 milioni di lire.

2. I coefficienti di redditività previsti nel suddetto articolo 72-*bis* sono modificati come segue:

a) per le imprese cui alla lettera a): sull'ammontare dei ricavi fino a diciotto milioni di lire, il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a lire diciotto milioni fino a lire trenta milioni, il coefficiente 35 per cento, per i ricavi oltre i trenta milioni di lire e fino a cinquanta milioni di lire il coefficiente 40 per cento;

b) per le imprese cui alla lettera b) del citato articolo 72-*bis*: sull'ammontare dei ricavi fino a lire diciotto milioni il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a diciotto milioni e fino a trenta milioni di lire, il coefficiente 30 per cento, per i ricavi oltre trenta milioni di lire e fino a cinquanta milioni di lire, il coefficiente 35 per cento;

c) per le imprese cui alle lettere c) e d): sull'ammontare dei ricavi fino a lire diciotto milioni il coefficiente 50 per cento; per i ricavi superiori a diciotto milioni di lire e fino a trenta milioni di lire il coefficiente 55 per cento, per i ricavi oltre i trenta milioni di lire e fino a cinquanta milioni di lire il coefficiente 60 per cento.

ART. 8.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è commisurato al reddito complessivo netto con l'aliquota del 32 per cento.

ART. 9.

1. La ritenuta alla fonte, a titolo di acconto, corrisposta sui compensi per lavoro autonomo, è ridotta, a partire dal 1° gennaio 1987, dal 18 per cento al 12 per cento.

ART. 10.

1. Sono abrogati gli articoli 15, 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

2. Sono abrogate tutte le norme di legge, che sono in contrasto con la presente legge.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le procedure intese a ridurre al minimo il numero dei rimborsi di imposta, conseguenti alla applicazione della presente legge e coordinare gli adempimenti dei sostituti di imposta.

ART. 11.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno 1987 in lire 6.374 miliardi, si fa fronte per lire 1.300 miliardi con le maggiori entrate, derivanti dalle norme previste dal decreto-legge 20 settembre 1986, n. 219, e per le restanti lire 5.074 miliardi con la corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal capitolo 6856 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per il 1987.

2. Agli oneri relativi agli anni 1988 e 1989, stimati rispettivamente in lire 7.180 miliardi ed in lire 7.288 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle norme previste dal decreto-legge 20 settembre 1986, n. 219, previste in lire 2.058 miliardi per il 1988 ed in lire 2.538 miliardi per il 1989, e per lire 5.122 miliardi per il 1988 e per lire 4.750 miliardi per il 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 del Ministero del tesoro.